

degli operai governativi e le modalità introdotte dal regolamento affinché tale tassazione proceda con riguardo ed equità, senza però creare un'indebita condizione di assoluto privilegio a favore degli operai governativi rispetto agli altri operai; ciò che forma un punto di vista troppo poco considerato da coloro che, troppo chiedendo per gli operai governativi, dimenticano ciò che avviene per tutti gli altri operai e finiscono per raccomandare e sostenere una condizione di privilegio che non si potrebbe consentire.

In esecuzione dell'articolo 3° della legge 22 luglio 1894 io mandai alle diverse amministrazioni dello Stato delle istruzioni ed un elenco nel quale era stabilito il trattamento che doveva farsi nell'applicazione dell'imposta alle diverse specie di reddito. E mi riservavo di indicare successivamente con quali criteri si dovesse procedere rispetto all'argomento del quale ora si discorre, per evitare gl'inconvenienti che avevano reso malagevole l'applicazione del regolamento del 1877.

Intanto, con lodevole zelo, le Amministrazioni della guerra e della marineria, visto lo articolo 3° della legge e il regolamento e quelle prime mie istruzioni, avevano cominciato ad invitare i diversi capi degli opifici governativi a fare le occorrenti denunce. In quel momento io, non per iniziativa di alcun altro, o per reclamo di chicchessia, ma casualmente venni a conoscere che si procedeva alle denunce rispetto alle mercedi degli operai governativi ed allora scrissi e consegnai ai miei colleghi della guerra e della marineria una lettera nella quale li pregava di sospendere l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile alle mercedi degli operai governativi, fino a che io avessi con nuove e più precise istruzioni indicati i criteri coi quali si deve procedere. Io credo che l'onorevole Tecchio conosca quella lettera perchè un giornale di Venezia ebbe il modo di poterla riprodurre testualmente.

Gli studi, cui allude quella lettera, sono intesi non a rendere più feroce la tassa, ma al contrario a far sì che l'applicazione sua riesca pratica e non troppo molesta. Per ciò occorrono disposizioni e schiarimenti d'indole pratica e precisa che regolino e rendano uniformi, sia le denunce, sia l'applicazione dell'imposta a garanzia degli operai governativi, affinché si evitino disparità di trattamento, indebiti aggravii, duplicazioni di imposta. Bisogna

tenere esatto conto degli elementi che diano certa la misura del reddito, quali, ad esempio, il numero effettivo delle giornate di lavoro, le interruzioni per malattia od altro ed altri simili elementi di equo accertamento.

Tali gli studi che proseguono con ogni diligenza. Io comprenderei, onorevole deputato Tecchio, che qualche finanziere troppo severo potesse muovere dubbi sul modo onde fu interpretata la legge nel 1877, sul modo onde io pure l'ho interpretata, non del tutto letteralmente e rigorosamente: per quanto valide ragioni e il parere autorevole del Consiglio di Stato confortino la legalità di tale interpretazione.

Ma non mi pare davvero che alcuno possa muovermi dei rimproveri nell'interesse degli operai governativi, poichè vado ricercando disposizioni che, senza offendere la legge e gl'interessi della finanza, assicurino ad essi tutti gli equi possibili riguardi.

Presidente. L'onorevole Tecchio ha facoltà di parlare.

Tecchio. La risposta dell'onorevole ministro si può riassumere così: Il Governo crede che, dopo la legge del 1894, anche le mercedi degli operai giornalieri sieno soggette all'imposta di ricchezza mobile.

È vero che il ministro ha fatto un richiamo alla legge del 1877 e relativo regolamento, ma egli non ha citato articoli nè dell'una nè dell'altra.

Io, indipendentemente da ogni interpretazione di legge, osservo soltanto questo, che fino ad oggi le mercedi degli operai giornalieri governativi non vennero mai ritenute soggette all'imposta di ricchezza mobile; e che soltanto per effetto della legge del 1894 il Governo crede oggi di poterle sottoporre a questa tassa. Infatti nell'articolo 5 del regolamento 3 novembre 1894 pubblicato dal Governo in applicazione di quella legge, si richiamano le disposizioni di legge, in base alle quali il Governo si crede autorizzato ad emettere le disposizioni contenute nello stesso articolo 5 e si invocano gli articoli 11 della legge del 1877 e 3 della legge del 1894.

Ora l'articolo 11 della legge del 1877, che da tanti anni è in applicazione ed in base al quale nessun ministro ha mai ritenuto finora di poter sottoporre ad imposta le mercedi degli operai giornalieri, dice che l'imposta si riscuote sugli stipendi, sulle pensioni